



COMUNE DI SAREGO (Provincia di Vicenza)

Regolamento del CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Delibera C.C. n. 103 del 27/11/95

e modificato con Delibere

C.C. n. 83 del 13/11/2007

C.C. n. 12 del 19/03/2008

C.C. n. 7 del 14/02/2013

C.C. n. 31 del 27/06/2013

PARTE I	9
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	9
CAPO I	9
DISPOSIZIONI GENERALI	9
ART.1	9
REGOLAMENTO - FINALITA'	9
ART. 2	9
INTERPRETAZIONI DEL REGOLAMENTO	9
ART. 3	9
DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO	9
ART. 4	10
LA SEDE DELLE ADUNANZE	10
ART. 5	10
ELEZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI	10
ART. 6	10
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO - CONSIGLIERE ANZIANO	10
ART. 7	10
PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO	10
CAPO II	11
FUNZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE	11
ART. 8	11
PRESIDENZA DELLE ADUNANZE	11
ART. 9	11
COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE	11
CAPO III	12
I GRUPPI CONSILIARI	12
ART. 10	12
COSTITUZIONE	12
ART. 11	13
CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO	13
CAPO IV	14
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	14
ART. 12	14
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE	14
ART. 13	14
INSEDIAMENTO, PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI	14
ART. 14	15
COMPETENZE DELLE COMMISSIONI	15
ART. 15	15
SEDUTE DELLE COMMISSIONI	15
CAPO V	16
CONSIGLIERI SCRUTATORI	16
ART. 16	16
DESIGNAZIONE E FUNZIONI	16
PARTE II	17
I CONSIGLIERI COMUNALI	17
CAPO I	17
NORME GENERALI	17
ART. 17	17

RISERVA DI LEGGE	17
CAPO II	18
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO	18
ART. 18	18
ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA	18
ART. 19	18
DIMISSIONI	18
ART. 20	18
DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA	18
ART.21	19
SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI	19
CAPO III	20
DIRITTI	20
ART. 22	20
DIRITTO D'INIZIATIVA	20
ART. 23	21
DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, RACCOMANDAZIONI E MOZIONI	21
ART. 24	22
RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	22
ART. 25	22
DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	22
ART. 26	23
DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI	23
ART. 27	24
DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'	24
CAPO IV	25
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	25
ART. 28	25
DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	25
ART. 29	25
DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO	25
ART. 30	25
PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE	25
ART. 31	26
ASTENSIONE OBBLIGATORIA	26
ART. 32	26
RESPONSABILITA' PERSONALE - ESONERO	26
ART. 33	26
DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE	26
CAPO V	27
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI	27
ART. 34	27
NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI	27
ART. 35	27
DELEGHE DEL SINDACO	27
PARTE III	28
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	28
CAPO I	28
CONVOCAZIONE	28

ART. 36	28
COMPETENZA	28
ART. 37	28
AVVISO DI CONVOCAZIONE	28
ART. 38	28
ORDINE DEL GIORNO	28
ART. 39	29
AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITA'	29
ART. 40	29
AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - TERMINI	29
ART. 41	29
ORDINE DEL GIORNO - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE	29
CAPO II	31
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE	31
ART. 42	31
DEPOSITO DEGLI ATTI	31
ART. 43	31
ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE	31
ART. 44	32
ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE	32
ART. 45	33
PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE	33
CAPO III	34
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE	34
ART. 46	34
ADUNANZE PUBBLICHE	34
ART. 47	34
ADUNANZE SEGRETE	34
ART. 48	34
ADUNANZE "APERTE"	34
CAPO IV	36
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	36
ART. 49	36
COMPORTEMENTO DEI CONSIGLIERI	36
ART. 50	36
ORDINE DELLA DISCUSSIONE	36
ART. 51	37
COMPORTEMENTO DEL PUBBLICO	37
ART. 52	37
AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA	37
CAPO V	38
ORDINE DEI LAVORI	38
ART. 53	38
COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE	38
ART. 54	39
MOZIONI	39
ART. 54 bis	39
ORDINI DEL GIORNO	39
ART. 55	40
ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI	40
ART. 56	40

DISCUSSIONE - NORME GENERALI	40
CAPO VI	42
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IL VERBALE	42
ART. 57	42
LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA	42
ART. 58	42
IL VERBALE DELL'ADUNANZA - REDAZIONE E FIRMA	42
PARTE IV	44
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI	44
CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO	44
CAPO I	44
FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO	44
ART. 59	44
CRITERI E MODALITA'	44
CAPO II	45
FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO	45
ART. 60	45
CRITERI E MODALITA'	45
PARTE V	46
LE DELIBERAZIONI	46
CAPO I	46
COMPETENZA DEL CONSIGLIO	46
ART. 61	46
LA COMPETENZA ESCLUSIVA	46
ART. 62	46
CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE	46
CAPO II	47
LE DELIBERAZIONI	47
ART. 63	47
FORMA E CONTENUTI	47
ART. 64	47
APPROVAZIONE - REVOCA - MODIFICA	47
CAPO III	49
LE VOTAZIONI	49
ART. 65	49
MODALITA' GENERALI	49
ART. 66	50
VOTAZIONI IN FORMA PALESE	50
ART. 67	50
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE	50
ART. 68	50
VOTAZIONI SEGRETE	50
ART. 69	51
ESITO DELLE VOTAZIONI	51
ART. 70	51
DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI	51
PARTE VI	52
ELEZIONI - NOMINE - DESIGNAZIONI REVOCHE DI	52
COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	52

CAPO I	52
ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE	52
ART. 71	52
PROCEDURA PER L'ELEZIONE	52
ART. 72	52
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO	52
ART. 73	53
LA MOZIONE DI SFIDUCIA	53
ART. 74	53
REVOCA – SOSTITUZIONE	53
CAPO II	54
NOMINA - DESIGNAZIONE REVOCA DEI RAPPRESENTANTI	54
ART. 75	54
COMPETENZA DEL CONSIGLIO - TERMINI INTERVENTI SOSTITUTIVI	54
ART. 76	54
NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI	54
ART. 77	54
NOMINE E DESIGNAZIONI DI NON CONSIGLIERI	54
ART. 78	55
DIMISSIONI - SURROGA	55
PARTE VII	57
RIPRESE AUDIO VIDEO DELLE ADUNANZE	57
E	57
DISPOSIZIONI FINALI	57
ART. 79	57
RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ESEGUITE DIRETTAMENTE DAL COMUNE	57
ART. 80	57
ENTRATA IN VIGORE	57
ART. 81	58
DIFFUSIONE	58

1.PREAMBOLO

Il consiglio comunale, primaria espressione democratica della comunità, indirizza l'azione generale dell'Amministrazione individuando obiettivi e scelte da assumere negli atti fondamentali e controlla i risultati dell'azione. La composizione, l'elezione, le competenze, la durata del consiglio comunale, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

REGOLAMENTO - FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale, a norma del TUEL n. 267/2000 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione e' adottata dal presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale.

ART. 2

INTERPRETAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al sindaco.
2. Il sindaco incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione e' rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 3

DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. I predetti atti

devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

ART. 4 LA SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le bandiere previste dalla vigente normativa sono esposte all'esterno della sede municipale dal mattino del giorno in cui si tiene l'adunanza del consiglio e vi restano fino alla fine della riunione.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce di regola nella sala consiliare del palazzo municipale.
3. Il Sindaco, in casi particolari o per giustificati motivi, può disporre la riunione in altra idonea sede, purché nell'ambito del territorio comunale, assicurando adeguate forme di pubblicità.

ART. 5 ELEZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le modalità di elezione del sindaco e dei consiglieri comunali sono disciplinate dalla legge.
2. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

ART. 6 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO - CONSIGLIERE ANZIANO

1. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. E' convocata e presieduta dal sindaco.
2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.
3. L'avviso di convocazione e' notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

ART. 7 PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

1. Nella prima seduta il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo;
 - nomina commissione elettorale comunale.

CAPO II

FUNZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE

ART. 8 PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

1. La presidenza del consiglio comunale spetta al sindaco o, in sua assenza, successivamente al vice sindaco o ad un assessore in ordine di età.

ART. 9 COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta il consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni dello stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. Dirige il dibattito, fa osservare il presente regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati dai consiglieri, annunzia il risultato delle votazioni e provvede al buon andamento dell'adunanza.
2. Egli e' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni, rispondendo al suo operato ai sensi di legge. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi al Prefetto.
3. Contro ogni determinazione del presidente circa l'ordine e la disciplina dell'adunanza ciascun consigliere ha facoltà di appellarsi al consiglio, il quale decide senza discussione per alzata di mano.
4. Nelle adunanze pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il presidente può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque del pubblico sia causa di disordine o anche ordinarne l'arresto.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
6. Il sindaco, quale presidente del consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la conferenza dei capigruppo.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 10 COSTITUZIONE

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi consiliari.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Il gruppo consiliare può essere costituito da un solo consigliere nei casi in cui il gruppo di candidati abbia ottenuto alle elezioni l'attribuzione di un solo seggio nel consiglio comunale.
3. Entro dieci giorni dalla loro convalida, i consiglieri dichiarano per iscritto al Sindaco a quale gruppo intendono aderire.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, ogni singolo gruppo elegge il proprio capogruppo nonché il suo sostituto che ne assume le prerogative in caso di assenza temporanea e ne dà comunicazione scritta al Sindaco.
5. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni.
6. In caso di mancata designazione o di contemporanea assenza del capogruppo e del suo sostituto le funzioni di capogruppo vengono svolte dal consigliere anziano, con esclusione del consigliere nominato alla carica di assessore.
7. Per consigliere anziano si intende colui che ha ottenuto il maggior numero di voti nella propria lista e in caso di parità di voti il più anziano di età.
8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Fino a quando il predetto gruppo non elegga il proprio capogruppo detta funzione è attribuita al consigliere anziano. Per costituire un nuovo gruppo consiliare occorre l'adesione di almeno due consiglieri.
9. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del capo del gruppo cui intende aderire. In difetto verrà iscritto al gruppo misto fermo restando quanto disposto al comma 8.
10. Per l'attività dei gruppi consiliari potranno essere messi a disposizione idonei locali e mezzi in relazione alle disponibilità di bilancio. La materia sarà disciplinata da apposita regolamentazione.
11. Ai capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dall'ufficio segreteria, nella/e persona/e individuata/e dal relativo responsabile, la comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (elenco delibere di giunta). Tale comunicazione avverrà, di norma, in via telematica salvo diversa forma su richiesta scritta e motivata ritenuta congrua dal Responsabile del Servizio. Le deliberazioni complete di allegati, di cui alla comunicazione ex art. 125 D.Lgs. 267/2000, sono messe a disposizione sul sito web comunale, fermo restando che su specifica richiesta scritta dei consiglieri sarà rilasciata copia in carta semplice delle predette deliberazioni.

ART. 11
CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo e' organismo consultivo del sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio. La conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.
2. Il sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con appositi incarichi.
4. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Sindaco o, in caso di impedimento, dal vicesindaco o assessore delegato. Qualora sia richiesto, un componente funge da segretario e redige un sommario verbale.
5. La conferenza dei capigruppo viene convocata dal sindaco, per sua determinazione o su richiesta scritta di almeno 2/3 degli stessi.
6. L'avviso scritto di convocazione, riportante l'ordine del giorno, deve essere fatto pervenire almeno due giorni prima della riunione, in via telematica, tramite PEC che garantisce anche ai fini legali la ricezione della documentazione, salvo diversa forma su richiesta scritta e motivata ritenuta congrua dal Responsabile del Servizio.
7. In casi straordinari di urgenza, la riunione può essere convocata dal sindaco nelle vie brevi prescindendo dall'osservanza dei termini e delle modalità di cui al comma precedente.
8. Alle riunioni dei capigruppo possono intervenire il capogruppo ovvero il suo sostituto, come individuato ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, munito di delega del capogruppo.
9. Spetta alla conferenza dei capigruppo, oltre ai compiti previsti dal regolamento per le adunanze del consiglio comunale, esaminare eventuali proposte di modifica del presente regolamento, prendere cognizione delle eventuali modifiche intervenute nella costituzione dei gruppi consiliari.
10. Alla conferenza dei capigruppo sono trasmessi i pareri, le richieste e le risoluzioni espressamente indirizzate dalle commissioni consiliari al consiglio comunale.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 12

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Sono costituite le seguenti 3 commissioni consiliari permanenti, ai sensi art. 25 dello statuto:
 1. Statuto, Regolamenti e Servizi generali e alla popolazione;
 2. Bilancio, Programmazione, Tributi e C.E.D.;
 3. Ecologia, Ambiente, Urbanistica, Edilizia privata e Lavori Pubblici;
2. L'elezione dei componenti designati dai capigruppo avviene con votazione palese.
3. Le commissioni consiliari esercitano funzioni consultive in particolare sulle proposte da sottoporre all'esame del consiglio comunale.
4. Le commissioni sono composte da consiglieri comunali, nominati con deliberazione del Consiglio Comunale, su designazione dei rispettivi capigruppo.
5. Analoga procedura si attua per le sostituzioni dovute a dimissioni o altre cause.
6. In caso di mancata designazione dei componenti da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale.
7. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
8. Ogni consigliere, non assessore, deve appartenere ad almeno una commissione.
9. Viene assicurata la presenza di tutti i gruppi in ogni commissione. La proporzionalità è garantita attraverso il voto plurimo.
10. Alle sedute delle commissioni consultive permanenti possono partecipare tecnici, esperti e funzionari, per invito delle commissioni stesse.
11. Ai membri delle commissioni spetta, per la partecipazione alle sedute delle commissioni, un gettone di presenza pari a quello previsto per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale.

ART. 13

INSEDIAMENTO, PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. E' convocata e presieduta dal sindaco.
2. Ciascuna commissione nomina nel proprio seno un presidente ed un vice presidente scelti tra i componenti della commissione stessa.
3. Il sindaco e gli assessori preposti alle ripartizioni interessate possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute delle commissioni. I consiglieri comunali possono assistere ai lavori di qualsiasi commissione, oltre appartenenza, senza diritto di parola.
4. Le commissioni sono convocate dal proprio presidente o, in sua vece, dal vice presidente, di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta, indicante gli oggetti da discutere, presentata da due membri assegnati alla commissione che rappresentino almeno due gruppi consiliari. L'avviso di convocazione deve pervenire a ciascun componente almeno cinque giorni prima della riunione, in via telematica, tramite PEC che garantisce anche ai fini legali la ricezione della documentazione, salvo diversa forma su richiesta scritta e motivata del Consigliere ritenuta congrua dal Responsabile del Servizio.

5. Le sedute delle commissioni sono valide quando sono presenti i componenti dei gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica e, comunque, sia presente la maggioranza dei componenti della commissione.
6. In ogni commissione il presidente nomina, con mansioni di segretario, un componente della commissione stessa.
7. Delle sedute vengono redatti i verbali sotto forma di resoconto sommario; essi vengono sottoscritti dal presidente e dal segretario e comunicati alla commissione in una successiva seduta, per l'approvazione.
8. Il segretario della commissione provvede alla conservazione dei verbali.
9. All'ordine del giorno il presidente iscrive tutti gli argomenti sui quali la commissione sia chiamata a rendere il parere ai sensi del successivo art. 14.
10. Può iscrivere altresì altri oggetti vertenti su materie di competenza della commissione; analoga facoltà è data a due commissari che rappresentino almeno due gruppi consiliari.
11. Salva unanime decisione di tutti i commissari presenti, viene comunque data priorità ai pareri sulle deliberazioni consiliari ed agli oggetti deferiti dal consiglio.

ART. 14 COMPETENZE DELLE COMMISSIONI

1. Spetta alle commissioni permanenti esprimere parere, ove richiesto da ciascun titolare dell'iniziativa deliberativa di cui all'art. 22 del presente regolamento, sulle proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale.
2. Se richiesto, il parere viene espresso mediante presentazione di brevi relazioni da parte delle commissioni.
3. Le commissioni concorrono alla formulazione di proposte che la giunta comunale intenda presentare al consiglio, con modalità di volta in volta concordate.
4. Il consiglio può sempre investire le commissioni permanenti dello studio di particolari problemi, sui quali le commissioni presenteranno una o più relazioni nei termini stabiliti dal consiglio.
5. Nell'ambito della propria competenza, le commissioni possono assumere informazioni sull'andamento di enti, istituzioni, aziende, società cui il comune è interessato; consultare organismi e strutture rappresentative operanti nell'ambito territoriale di interesse del comune; procedere ad audizioni ed indagini conoscitive; avvalersi della consulenza dei responsabili di settore del comune.
6. Possono altresì promuovere incontri con altre commissioni anche non consiliari, operanti nell'ambito comunale.
7. Eventuali spese dovranno essere preventivamente deliberate dal consiglio comunale o dalla giunta comunale, a seconda della competenza stabilita dalla legge.
8. Più commissioni possono decidere di riunirsi congiuntamente, quando la materia all'ordine del giorno sia di interesse comune.
9. Il consiglio può istituire commissioni consiliari speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendone la durata. Quando non ne deliberi apposita disciplina, si adatterà il presente regolamento in quanto applicabile.

ART. 15 SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

CAPO V

CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 16 DESIGNAZIONE E FUNZIONI

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il presidente decide che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori e' obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 17 RISERVA DI LEGGE

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 18

ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni.

ART. 19

DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica, indirizzate al consiglio comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
2. Non e' prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

ART. 20

DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato secondo la legge.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalle disposizioni legislative vigenti, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle stesse, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura

prescritta. A conclusione della procedura se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge in materia penale o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.
4. I consiglieri decadono di diritto dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 58, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i., o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
5. Il sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I consiglieri comunali che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede alla comunicazione per iscritto, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990 e s. m. e i., dell'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrente dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.
7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità a quanto stabilito dalla disposizione in vigore, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART.21

SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. I consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistano i motivi di cui al D. Lgs. 267/2000 o quelli di cui al primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
2. Il sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

CAPO III

DIRITTI

ART. 22

DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento che sia sottoposto alla - deliberazione del consiglio comunale.
2. I consiglieri hanno anche facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto, purché non siano argomenti già trattati e decisi dal consiglio comunale o per i quali sia già in itinere l'istruttoria per la presentazione in consiglio comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è depositata presso l'ufficio di segreteria e indirizzata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'attivazione dell'istruttoria e l'acquisizione dei pareri prescritti dalla vigente normativa, e ne informa la Giunta. Il segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata all'istruttoria amministrativa, viene dal sindaco trasmessa alla commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale. La comunicazione e' inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si e' conclusa favorevolmente, il sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per scritto al Sindaco e depositati presso l'ufficio segreteria entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità e non sostanziali possono essere presentate, per scritto, al presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione e' chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza, entro il termine di cui al comma precedente, sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria compresa l'acquisizione dei pareri prescritti dalla vigente normativa. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
7. Prima di essere posti in votazione gli emendamenti possono essere brevemente illustrati dal proponente per non più di tre minuti. Sono quindi consentite esclusivamente dichiarazioni di voto per non più di due minuti.
8. Non possono essere presentati emendamenti sul documento contenente gli indirizzi generali di governo, né in contrasto con deliberazioni o mozioni già adottate dal consiglio. Il

Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti emulativi e/o seriali.

9. Per gli emendamenti alla proposta di bilancio preventivo si osservano le disposizioni del regolamento di contabilità, fermo restando quanto al comma precedente per gli emendamenti emulativi e/o seriali.

ART. 23

DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, RACCOMANDAZIONI E MOZIONI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni, interpellanze, raccomandazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. Il Sindaco o l'assessore da esso delegato rispondono, entro 30 giorni dalla presentazione, alle interrogazioni e alle interpellanze con le modalità di cui al presente regolamento. Nel caso in cui, per comprovate esigenze istruttorie, detto termine non possa essere rispettato, entro la scadenza dello stesso il Sindaco o l'assessore delegato ne dà comunicazione scritta al proponente indicando contestualmente il nuovo e ultimo termine di ulteriori 30 giorni. Nel caso di inoltro tramite posta elettronica o fax, detto termine decorre dall'acquisizione del documento al protocollo comunale.
3. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco o alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
4. L'interpellanza consiste in una domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi e gli intendimenti della condotta della giunta in ordine ad un determinato affare o ai criteri in base ai quali è stato preso un provvedimento.
5. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere formulate per scritto, in modo chiaro e conciso, e firmate dai proponenti. Devono essere indirizzate al Sindaco il quale decide sulla loro ammissibilità. Nel caso di interrogazioni e interpellanze a risposta verbale in Consiglio Comunale, il Sindaco le pone all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile purché siano pervenute al protocollo comunale prima della riunione della conferenza capigruppo nella quale viene trattata la convocazione della sessione consiliare. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla presentazione non sia prevista alcuna convocazione del Consiglio, il Sindaco o l'assessore delegato, entro il medesimo termine, provvede a rispondere per iscritto direttamente al presentatore.
6. Quando l'interrogazione e l'interpellanza hanno carattere urgente possono essere effettuate anche durante l'adunanza, anche verbalmente, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Sindaco decide sull'urgenza. Il Sindaco o l'assessore delegato per materia possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta entro 30 giorni.
7. Le mozioni devono essere presentate per scritto al sindaco e sottoscritte dal consigliere proponente.
8. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

9. La raccomandazione e' una sollecitazione che i consiglieri possono rivolgere all'amministrazione, al fine di ottenere maggior sollecitudine nel disimpegnare alcune pratiche, o perché venga messo allo studio un determinato problema, o perché si adottino taluni provvedimenti.
10. La mozione d'ordine è il richiamo verbale alla Legge, allo Statuto, al Regolamento, ovvero un rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o nella votazione. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente la mozione, il consiglio decide per alzata di mano, senza discussione.

ART. 24

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il sindaco e' tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
- ~~2.~~ Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
- ~~3.~~ Quando nella richiesta e' precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni, interpellanze o domande di attualità e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento.
- ~~4.~~ Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal comma 5 art. 39 del D.Lgs.267/2000.

ART. 25

DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma deve essere esercitato, compatibilmente con gli orari degli uffici e le esigenze organizzative dell'ente, di norma in orari diversi da quelli di apertura al pubblico e in una giornata a settimana da destinare appositamente a tale finalità con le modalità stabilite dalla conferenza capigruppo. L'esercizio di tali diritti non può dar luogo a controlli generalizzati né può essere effettuato a scopo meramente emulativo.
4. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è esercitato dal consigliere, anche verbalmente, richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale e ai Responsabili di Area i quali, se del caso, lo indirizzeranno ad altro personale dipendente. In relazione al contenuto e all'ampiezza della richiesta verranno concordati con il consigliere tempi e modalità per l'evasione della stessa, tempi che comunque non potranno essere superiori 30 giorni, salvaguardando la gestione delle

ordinarie attività d'ufficio. Gli stessi diritti sono esercitati nei confronti di enti e aziende tramite il Sindaco.

5. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge e non possono utilizzare, per fini diversi da quelli istituzionali, le informazioni ricevute.

ART. 26

DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

1. I consiglieri comunali hanno diritto, per finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, al rilascio di copia degli atti e dei documenti formati dall'amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti.
2. La richiesta di copia di cui al precedente comma deve contenere il riferimento allo *status* di consigliere e la finalità d'uso connessa all'esercizio del mandato. La richiesta viene formulata per iscritto e di norma, su apposito modulo a disposizione presso l'ufficio segreteria. Sarà accettata, altresì la richiesta formulata liberamente purchè contenente tutti gli elementi prescritti dalla Legge. La richiesta non può essere generica ma deve contenere l'indicazione specifica degli atti e documenti richiesti oppure deve contenere indicazioni precise che consentano l'identificazione degli atti.
3. L'esercizio del diritto di cui al presente articolo non può dar luogo a controlli generalizzati né può essere effettuato a scopo meramente emulativo né può aggravare eccessivamente la normale gestione e la corretta funzionalità dell'ente.
4. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto il rilascio di copia di atti e documenti la cui fotocopiazione comporti un costo elevato, quali ad esempio tavole del P.R.G. o di altri strumenti urbanistici e quant'altro abbia ad oggetto planimetrie o elaborati tecnici di dimensioni consistenti, sono previste modalità alternative quali la riproduzione su CD – rom in formato PDF non modificabile.
5. La richiesta di copia va indirizzata al Responsabile del servizio cui fanno riferimento gli atti e i documenti richiesti o, in sua assenza, al Segretario comunale.
6. Il rilascio delle copie avviene, di norma, entro 10 giorni lavorativi successivi a quello dell'acquisizione della richiesta al protocollo comunale. In caso di urgenza formalmente motivata dal consigliere e qualora non si tratti di atti particolarmente complessi o numerosi, può essere concordato con il Responsabile del servizio un termine inferiore. Nel caso di atti particolarmente complessi o numerosi oppure in presenza di particolari esigenze d'ufficio, il Responsabile del servizio comunica al richiedente il maggior termine per il rilascio il quale, comunque, non può essere superiore a 30 giorni successivi a quello dell'acquisizione della richiesta al protocollo comunale.
7. L'esercizio del diritto previsto dal presente articolo è gratuito. Le copie vengono rilasciate prioritariamente in formato digitale non modificabile oppure, in presenza di particolari esigenze, valutabili dal Responsabile del Servizio, in formato cartaceo, in carta libera. Inoltre il rilascio deve avvenire con espressa indicazione del nominativo del consigliere richiedente e della finalità connessa all'esercizio del relativo mandato.
8. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge e non possono utilizzare, per fini diversi da quelli istituzionali, le informazioni desunte dagli atti e documenti conosciuti per l'esercizio del mandato.

ART. 27
DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA A CONTROLLO
PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

ABROGATO in quanto in base al vigente ordinamento il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Comune non esiste più e con l'art. 4 della Legge Regionale 14.01.2003 n. 3 è stato soppresso il Comitato Regionale di Controllo.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 28

DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle leggi in materia.
2. Ai consiglieri comunali e' dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale e' stata convocata, spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza e' dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
4. L'indennità di presenza e' concessa anche per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista dalla legge per le adunanze del consiglio.
5. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge, non e' dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti. L'indennità di presenza e' dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma quarto.
6. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa formale e specifica autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti dell'organo esecutivo, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata dalla vigente normativa.

ART. 29

DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 30

PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il consigliere comunale e' tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o telefonica, inviata al sindaco, il quale ne da' notizia al consiglio. La giustificazione

può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.

3. Ogni consigliere può chiedere, con lettera diretta al sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
5. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

ART. 31

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il sindaco e i membri del consiglio e della giunta hanno l'obbligo di non prendere parte, abbandonando il luogo della riunione, alle deliberazioni nelle quali essi abbiano interessi propri o degli enti, aziende, società cui appartengono o dei parenti e affini fino al quarto grado.
2. La presente disposizione si applica anche al segretario comunale.
3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 32

RESPONSABILITA' PERSONALE - ESONERO

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. È esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione motivata.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal D. Lgs. 267/2000.

ART. 33

DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

1. All'inizio e alla fine del mandato ogni consigliere è tenuto a rendere nota la propria situazione patrimoniale e quelle del nucleo familiare, attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi. Dette dichiarazioni sono rese pubbliche.

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 34

NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal consiglio.
2. Si applica, nei suddetti casi, la norma di cui al D. Lgs. 267/2000.
3. Quando e' stabilito che la nomina avviene da parte del consiglio comunale, la stessa deve essere preceduta dalla presentazione di curricula inerenti la professionalità dei candidati ed effettuata in seduta pubblica con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei votanti.
4. Qualora sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze si procede con voto limitato con le modalità stabilite prima di procedere alla votazione dallo stesso consiglio comunale. In tal caso per la nomina e' sufficiente la maggioranza relativa.

ART. 35

DELEGHE DEL SINDACO

1. Il sindaco può delegare a singoli assessori di curare per gruppi di materie, la presentazione alla giunta comunale delle proposte di competenza, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori riferendone alla giunta. Può altresì delegare gli assessori a compiere atti di sua competenza. Della delega è data comunicazione al consiglio comunale.
2. Le deleghe sono revocabili con motivazione. Non è delegabile il potere di ordinanza.
3. Il sindaco può incaricare, su conforme parere della giunta, singoli consiglieri per l'esame di particolari problemi dei quali devono riferire alla stessa giunta comunale.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

ART. 36 COMPETENZA

1. Il consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
2. Viene convocato in sessione straordinaria per trattare gli oggetti di competenza.
3. La convocazione spetta al sindaco che determina l'ordine del giorno e la data della riunione, sentita la conferenza dei capigruppo.
4. Nel caso di assenza o impedimento del sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, ai sensi art. 32 dello statuto.
5. In caso di richiesta di un quinto dei consiglieri, la convocazione è effettuata dal sindaco entro venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. Quando la convocazione del consiglio e' resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

ART. 37 AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del consiglio comunale e' disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene oltre all'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora e della sede dove le stesse saranno tenute, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza. Nell'avviso e' indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del comune e firmati dal sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

ART. 38 ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome e motivate decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo

- quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al sindaco, alla giunta ed ai consiglieri comunali.
 4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 22 e 23.
 5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
 6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 47. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
 7. L'ordine del giorno e' inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 39

AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITA'

1. L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, avviene in via telematica, tramite PEC che garantisce anche ai fini legali la ricezione della documentazione, salvo diversa forma su richiesta scritta e motivata del Consigliere ritenuta congrua dal Responsabile del Servizio.

ART. 40

AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - TERMINI

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi, esclusa domenica, prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale puo' stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo e' stato deciso.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione e' sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 41

ORDINE DEL GIORNO - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie e' pubblicato, all'albo Pretorio on line, rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il segretario comunale e' responsabile che tale pubblicazione risulti tuttora

- esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo Pretorio on line almeno 24 ore prima della riunione.
 3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito: .
 - al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - ai responsabili degli uffici e servizi comunali;
 - agli organi di informazione - stampa e radiotelevisione.
 4. Il manifesto con giorno, ora di convocazione e argomenti sottoposti all'esame del consiglio comunale, e' esposto oltre che all'albo pretorio in luoghi pubblici per dar modo alla cittadinanza di venire a conoscenza delle riunioni consiliari.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 42 **DEPOSITO DEGLI ATTI**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno due giorni, liberi ed interi, prima della riunione. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53, e, ove occorra, dell'attestazione di cui al D. Lgs. 267/2000 corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
4. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai capigruppo consiliari nei termini previsti dal "Regolamento di contabilità".

ART. 43 **ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE**

1. La seduta è valida quando sia presente la metà dei consiglieri assegnati all'ente, escluso a tal fine il Sindaco. Sono, a tal fine, considerati presenti gli astenuti e coloro che, nelle votazioni segrete, abbiano depresso scheda bianca.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano e che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 44

ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, o anche nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale ed è già fissata nell'avviso di prima convocazione.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, e' pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. La seduta è valida quando sia presente un terzo dei consiglieri assegnati all'ente, escluso a tal fine il Sindaco, e con arrotondamento all'unità superiore.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali,
 - lo statuto delle aziende speciali;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - la concessione di pubblici servizi;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - il bilancio di previsione annuale, pluriennale e la relazione revisionale;
 - il programma di opere pubbliche;
 - il rendiconto della gestione;
 - i regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal collegio dei revisori dei conti.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal sindaco e resi noti ai Consiglieri già con la consegna dell'avviso in prima convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta, predisponendo un nuovo ordine del giorno. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha il carattere di prima e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza, e pertanto non può essere effettuata qualora l'adunanza di seconda convocazione sia stata stabilita in una data ed orario che non permettano di avvisare tutti i consiglieri rispettando il termine minimo di 24 ore di cui sopra. L'eventuale seconda convocazione relativa agli argomenti aggiunti deve essere indicata nell'avviso contenente il relativo O.d.G.

9. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

ART. 45

PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

1. L'assessore non consigliere di cui al D. Lgs. 267/2000 ed allo statuto, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non e' computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 46 ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 47.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 47 ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Alle sedute segrete possono assistere:
 - a. tutti i componenti del consiglio comunale
 - b. gli assessori
 - c. il segretario comunale
 - d. i dipendenti comunali incaricati di mansioni inerenti alla seduta.
5. Tutti i presenti - consiglieri e non - sono tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 48 ADUNANZE "APERTE"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il sindaco, sentita la giunta e la conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al

consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate, e dei singoli cittadini.

4. Durante le adunanze" aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 49

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto e' esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non e' consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere non si attiene all'argomento in discussione, turba l'ordine, impedisce il regolare svolgimento della seduta, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati dai precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente gli toglie la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Il presidente toglie altresì la parola al consigliere che, seppure richiamato, protragga il proprio intervento oltre i limiti di tempo previsti o concordati in base al presente regolamento.
5. Se il consigliere contesta la decisione del presidente, il consiglio, su sua richiesta, si pronuncia sulla stessa senza discussione e con votazione palese.
6. Nel caso in cui per disordini o altra causa non sia possibile dare esecuzione alle disposizioni del presidente e proseguire nello svolgimento dei lavori, il presidente sospende brevemente la seduta, convocando eventualmente nel suo ufficio gli interessati e i capigruppo.
7. Se alla ripresa perdurino i motivi che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, il presidente può proporre al consiglio l'allontanamento dall'aula del responsabile per tutta la durata dei lavori. Il consiglio si pronuncia su tale proposta senza discussione e con votazione palese. Qualora il consigliere non voglia uscire dall'aula, il presidente invita i vigili o forze dell'ordine presenti ad accompagnarlo fuori dall'aula. Dei provvedimenti adottati si fa menzione a verbale.

ART. 50

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al presidente e' permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove persista nel divagare, gli inibisce di

continuare a parlare.

6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 51

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non e' consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento per il completamento dei lavori.
7. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il sindaco, d'intesa con la conferenza dei capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

ART. 52

AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il presidente, per le esigenze della giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

ART. 53

COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della giunta sull'attività del comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni integrative su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Ciascun consigliere, fino a due ore prima dell'adunanza del consiglio, può depositare una domanda di attualità, formulata in termini succinti, su fatti recenti. Il sindaco o l'assessore interessato risponde, dopo aver letto la domanda, per la durata di due minuti. Eguale tempo è concesso al consigliere per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione. La giunta risponde all'inizio dell'adunanza e per la durata complessiva di 15 minuti. Nel caso non vi sia risposta, il consigliere interrogante può far iscrivere la domanda d'attualità al ruolo delle interrogazioni.
4. La trattazione delle eventuali interrogazioni e delle eventuali interpellanze avviene, di norma, nella parte iniziale della seduta, dopo le comunicazioni e le domande di attualità. La relativa trattazione non può occupare complessivamente un tempo superiore alla mezz'ora. Se l'esame delle interrogazioni e interpellanze pendenti non si conclude nel predetto tempo, il presidente rinvia quelle ancora da trattare a seduta successiva. Qualora non vi fosse una seduta successiva entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, il Sindaco o l'assessore delegato, entro il medesimo termine, provvede a rispondere per iscritto direttamente al presentatore.
5. Le interrogazioni e le interpellanze vengono iscritte all'ordine del giorno con l'oggetto in forma integrale e con i rispettivi firmatari. Tali interrogazioni ed interpellanze saranno trattate nella seduta secondo l'ordine cronologico e di protocollo di presentazione, elenco predisposto dal Sindaco. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve presentare l'interrogazione o l'interpellanza, questa si intende ritirata se non esiste un secondo firmatario che in tal caso subentra alla relativa trattazione. Tali interrogazioni e interpellanze nel caso di unico firmatario potranno essere rinviate alla successiva adunanza qualora il firmatario ne faccia richiesta scritta in caso di assenza.
6. Le interrogazioni e le interpellanze sono sinteticamente illustrate al consiglio dal presentatore, con riferimento al testo delle stesse depositato entro i termini prescritti. Conclusa l'illustrazione il presidente può dare direttamente risposta o demandare all'assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di cinque minuti.
7. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante o interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di due minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del sindaco e dell'assessore delegato.
8. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza siano state presentate da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
9. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente collegati fra loro vengono trattate contemporaneamente.

10. Le interrogazioni e le interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
11. Qualora i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal sindaco o assessore delegato entro trenta giorni dalla richiesta, salvo casi di motivata urgenza, e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio.
12. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del consiglio comunale, s'intende che per la stessa e' richiesta risposta scritta.
13. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, gli strumenti urbanistici generali non si trattano interrogazioni e/o interpellanze.

ART. 54 MOZIONI

1. La mozione può essere proposta da ogni consigliere e comporta l'iscrizione all'ordine del giorno dell'adunanza immediatamente successiva alla sua presentazione, purché sia pervenuta al protocollo comunale prima della riunione della conferenza dei capigruppo nella quale viene trattata la convocazione della sessione consiliare. Sull'ammissibilità della mozione decide il Sindaco.
2. La conferenza dei capi gruppo concorda, di volta in volta, il tempo da dedicare alla trattazione delle mozioni. Quando non venga raggiunto l'accordo, provvede il presidente.
3. Per le modalità del dibattito e le votazioni vale quanto stabilito per ogni proposta di iniziativa consiliare.
4. Qualora l'assemblea lo consenta più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
5. La mozione comporta l'adozione di voto. Qualora abbia contenuto deliberativo o comporti spese o minori entrate per il comune nel qual caso deve indicare la relativa copertura, deve essere accompagnata dai pareri prescritti per legge.
6. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferiscono le mozioni sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e interpellanti sono iscritti a parlare, secondo l'ordine costituito dalla data di presentazione delle interrogazioni ed interpellanze.
7. Le mozioni vengono di norma trattate dopo l'esaurimento delle proposte di deliberazione in programma per la seduta.
8. Ciascun consigliere o gruppo non può illustrare più di una mozione per adunanza del consiglio.

ART. 54 bis ORDINI DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno consiste in una espressione di intenti o di volontà da parte del consiglio comunale o in una richiesta di interventi o comportamenti da parte di enti o organi istituzionali relativamente a fatti e situazioni di carattere politico o amministrativo generale.
2. L'ordine del giorno deve essere presentato in forma scritta e viene inserito all'ordine del giorno dei lavori del consiglio comunale secondo le determinazioni della conferenza capigruppo.

3. Agli ordini del giorno, salvo diversa determinazione della conferenza capigruppo, viene di norma dedicata l'ultima parte della seduta, esaurite le proposte di deliberazione e le mozioni.

ART. 55

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo si tratti di una proposta incidentale quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

ART. 56

DISCUSSIONE - NORME GENERALI

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione e nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Il dibattito si articola nel modo seguente: ogni consigliere può intervenire due volte per cinque minuti cadauna nella discussione dell'oggetto che si sta esaminando, chiedendo la parola al presidente, che la concede, per turno, seguendo l'ordine delle richieste. Chiedendola contemporaneamente più consiglieri, egli determina a chi spetta.
3. Chi dichiara di parlare a nome del gruppo ha a disposizione dieci minuti complessivi, esaurendo così, la possibilità di interventi di altri componenti del suo gruppo, esclusa l'ipotesi di chi parli in dissenso. Fatti salvi i diritti di ogni consigliere di intervenire per tre minuti.
4. Per oggetti di particolare importanza (quali i bilanci, regolamenti, strumenti urbanistici, ecc.) la conferenza dei capi gruppo può decidere unanimemente di modificare il tempo a disposizione di ciascun consigliere e di ciascun gruppo consiliare.
5. Ogni altro intervento per motivi procedurali (ad. es. per richiedere l'inversione dell'ordine del giorno, la mozione d'ordine, ecc.) non può superare il limite massimo di 3 minuti.
6. Quando la votazione sia palese, ciascun gruppo può dichiarare il proprio voto nel limite massimo di 3 minuti. Tale facoltà è concessa anche al consigliere che dichiara di scostarsi dall'orientamento del proprio gruppo.
7. A ciascun consigliere è consentito un eventuale ulteriore intervento per fatto personale - allorché egli si ritenga attaccato per la sua condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse - o per mozione d'ordine quando vi sia un richiamo alla legge o al regolamento, o all'ordine del giorno o alla priorità di votazione. Sulla ammissibilità dell'intervento per fatto personale, e nel merito della mozione d'ordine, si pronuncia il presidente, salvo quanto stabilito dall'art. 6, terzo comma.
8. La questione pregiudiziale - ossia la richiesta che un dato argomento non debba discutersi - e la domanda sospensiva - ossia la richiesta che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di condizioni o scadenze determinate - possono essere presentate da ogni consigliere dopo la presentazione della proposta di deliberazione e prima che il presidente abbia aperta la discussione; se si vogliono presentare quando la discussione è in corso, devono essere

- formulate per iscritto da almeno cinque consiglieri.
9. Cinque consiglieri o un capogruppo possono proporre parlando uno solo per non più di 5 minuti, e motivando la richiesta, che la seduta venga sospesa temporaneamente o chiusa definitivamente, e sulla proposta decide il consiglio, senza discussione.
 10. Cinque consiglieri o un capo gruppo parlando uno solo per non più di 5 minuti e motivandone la richiesta, possono altresì proporre che la votazione su un oggetto sia rinviata, e sulla proposta decide il Consiglio, senza discussione.
 11. Gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto prima che inizi la discussione sull'oggetto.
 12. Ciascun consigliere durante la discussione può presentare per iscritto ordini del giorno sull'oggetto, o sulla parte di esso in discussione, come pure emendamenti agli emendamenti presentati.
 13. Gli ordini del giorno, gli emendamenti e gli emendamenti agli emendamenti possono essere ritirati in ogni momento prima della votazione.
 14. Quando tutti i consiglieri che hanno chiesto di parlare hanno espresso il loro pensiero sull'argomento in trattazione, la discussione viene dichiarata chiusa dal presidente.
 15. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa solo per la dichiarazione di voto.
 16. Qualora una proposta debba essere adottata entro un termine previsto dalla legge, il Presidente, prima della scadenza del termine, propone al consiglio la chiusura della discussione in modo da garantire che si proceda alla votazione della proposta nei termini di legge. In caso di dissenso, il consiglio decide, senza discussione, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IL VERBALE

ART. 57

LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente art. 22.
2. Il segretario, su invito del presidente, provvede ad informare il consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

ART. 58

IL VERBALE DELL'ADUNANZA - REDAZIONE E FIRMA

1. Per facilitare il compito del segretario comunale verbalizzante può essere installato nella sala consiliare un apposito registratore che potrà servire per la redazione dei verbali. Al funzionamento di detto registratore dovrà provvedere un dipendente comunale. La registrazione deve essere conservata fino alla lettura del verbale.
2. Il verbale di ogni seduta e' redatto in conformità alla legge ed indica l'ora di inizio della seduta. Deve contenere il resoconto sommario ma chiaro e definitivo della discussione, con l'indicazione dei punti principali, succinte esposizioni dei proponenti, le concrete proposte, la votazione coi suoi risultati e la loro conseguente proclamazione. Le copie dei verbali saranno consegnate ai capigruppo almeno cinque giorni prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.
3. Il verbale e' dato per letto all'assemblea, ritenendosi che i consiglieri, nell'intervallo fra le adunanze, abbiano modo di leggerlo e di essere quindi in grado ugualmente di fare osservazioni e rilievi.
4. Se sul verbale nessun consigliere muove osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo una votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
5. Sul processo verbale non e' concesso prendere la parola per rinnovare la discussione sugli oggetti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche e per chiarimenti o per correggere il pensiero espresso nell'adunanza cui si riferisce il verbale, oppure per fatto personale.
6. Le eventuali richieste di rettifica o integrazione devono essere formulate per iscritto prima dell'inizio della seduta. Le eventuali rettifiche o integrazioni devono essere consentite dal consiglio ed il silenzio varrà per consenso.
7. Se vi e' opposizione, e' data la parola all'opponente o ad uno di essi se sono due o più, e ad altro oratore in senso contrario; indi il consiglio vota per alzata di mano, dopodichè il presidente proclama l'approvazione del verbale con le eventuali rettifiche deliberate.
8. Delle rettifiche o integrazioni approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e se ne fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica o integrazione. Tali annotazioni sono apposte a firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale sono state approvate.

9. Gli interventi dei consiglieri, contenuti nei tempi previsti dal presente regolamento, vengono riportati integralmente a verbale, o ad essi allegati, quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, a condizione che il relativo testo scritto e firmato sia fatto pervenire al segretario verbalizzante prima della sua lettura o, comunque, prima della conclusione dell'adunanza.
10. Nel caso di brevi dichiarazioni, contenute nel limite massimo di due minuti, su esplicita richiesta del consigliere e con l'assenso del presidente, possono essere seduta stante dettate al segretario verbalizzante per la loro integrale trascrizione a verbale.
11. Nel caso di registrazione ufficiale della discussione su supporto magnetico, previamente e formalmente autorizzata dal Sindaco, nel verbale si rinvia al contenuto della registrazione e si riportano solo i nominativi degli intervenuti.

PARTE IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

CAPO I

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO

ART. 59 CRITERI E MODALITA'

1. Il consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
 - b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa;
 - e) agli indirizzi formalmente rivolti alla giunta, all'organizzazione generale dell'ente, alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, relativi a tutte le attività del comune.
2. Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.
3. Il consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione della giunta.
4. Il consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.
5. Il consiglio può esprimere, con l'atto di nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del comune.

CAPO II

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO

ART. 60 CRITERI E MODALITA'

ABROGATO a seguito dell'introduzione della Decreto Legge n. 174/2012 convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 relativa a: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. (12G0196) (GU n.237 del 10-10-2012)"

PARTE V

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

ART. 61

LA COMPETENZA ESCLUSIVA

1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel D. Lgs. 267/2000, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
2. Sono inoltre di competenza del consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, dallo statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione. (D. Lgs. 267/2000)
3. Il consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del consiglio, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000 esclusivamente per le variazioni di bilancio.
4. La giunta comunale può proporre al consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

ART. 62

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del consiglio e della giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una commissione costituita dal sindaco, dal vice sindaco, dai presidenti delle commissioni consiliari permanenti e dal segretario comunale. La decisione è adottata dalla commissione con riferimento alle norme del D. Lgs. 267/2000, dello statuto e del presente regolamento. La decisione della commissione è definitiva e viene dal sindaco comunicata al consiglio comunale ed alla giunta.
2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la commissione ha riconosciuto la competenza.

CAPO II

LE DELIBERAZIONI

ART. 63

FORMA E CONTENUTI

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale, sotto il profilo della legittimità. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.
5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il segretario comunale per quanto di sua competenza secondo l'art. 22 e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal segretario.
6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto esclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dal D. Lgs. 267/2000 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal comune e l'indicazione del tempo decorso.

ART. 64

APPROVAZIONE - REVOCA - MODIFICA

1. Il consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo Capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nel caso in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o

sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III

LE VOTAZIONI

ART. 65

MODALITA' GENERALI

1. Le votazioni sono palesi salvo che per le deliberazioni concernenti persone o rispondenti all'esigenza di tutela della libertà di espressione delle convinzioni etiche e morali del consigliere e salvo sia prevista espressamente da disposizioni di legge.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt. 66 e 67.
3. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione e' stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti suppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dei singoli capitoli, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
8. Quando e' iniziata la votazione non e' più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ART. 66
VOTAZIONI IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, le modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori e del segretario comunale, il presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione e' soggetta a contro prova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. Le posizioni dei consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono deve risultare nominativamente a verbale.

ART. 67
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando e' prescritta dalla legge o - dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il presidente precisa al consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione e' riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale e' annotato a verbale.

ART. 68
VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e di formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.
3. Nel caso nella scheda risulti un numero di nominativi superiore a quello stabilito, la scheda e' nulla.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
6. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti,

costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

7. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
8. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

ART. 69

ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti e' dispari, la maggioranza assoluta e' data dalla metà dei votanti arrotondata per eccesso.
2. I consiglieri che si astengono dal voto o depositano schede bianche si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti; si computano invece le schede nulle.
3. In caso di parità di voti la proposta non e' approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge e dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.
5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "la proposta e' approvata" oppure "la proposta non e' approvata" .
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 70

DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE VI

ELEZIONI - NOMINE - DESIGNAZIONI REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

ART. 71

PROCEDURA PER L'ELEZIONE

1. L'elezione del sindaco e della giunta comunale e' regolata dal D. Lgs. 267/2000 e dallo statuto.
2. Della nomina viene data comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della D. Lgs. 267/2000.
3. In relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000 ed in conformità e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 38 dello statuto, in deroga al precedente secondo comma, possono essere compresi nella lista dei candidati ed eletti alla carica di assessore cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Gli stessi dichiarano per iscritto la disponibilità ad accettare la carica alla quale sono candidati e di essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Se successivamente alla nomina vengono sollevate eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità, il consiglio comunale applica la procedura in tal caso stabilita dalla legge che regola la materia.
4. Prima di assumere le funzioni il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto.

ART. 72

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
2. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.
3. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi del D. Lgs. 267/2000.
4. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
5. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

ART. 73
LA MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Le modalità di presentazione sono stabilite da apposito regolamento.
4. La mozione e' inviata dai consiglieri proponenti al sindaco ed al segretario comunale che ne cura il deposito nelle forme e nei termini previsti per gli atti delle adunanze ordinarie.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni da quello di presentazione.
6. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 74
REVOCA – SOSTITUZIONE

1. La proposta di revoca di singoli componenti della giunta comunale è formulata dal sindaco e dallo stesso viene data motivata comunicazione nella prima adunanza del consiglio comunale, insieme con la proposta per la sostituzione.

CAPO II

NOMINA - DESIGNAZIONE REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

ART. 75

COMPETENZA DEL CONSIGLIO - TERMINI INTERVENTI SOSTITUTIVI

1. Il consiglio comunale fissa gli indirizzi cui il sindaco dovrà fare riferimento ai fini della nomina, della designazione e della revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, e procede alla nomina dei rappresentanti del consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Il sindaco, nell'ambito degli indirizzi di cui al comma precedente, provvede alla nomina od alla designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o da esso dipendenti o controllati.
3. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del sindaco.
4. Quando il sindaco non provvede alle nomine di sua competenza entro il termine previsto dal precedente comma, subentrano i provvedimenti sostitutivi ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e successiva Legge Regionale 14/01/2003 n. 03.

ART. 76

NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nei casi in cui è stabilito per legge che degli organi di enti, società, associazioni, istituzioni, collegi e commissioni, esterni od interni all'ente, devono far parte consiglieri comunali, questi sono sempre nominati o designati dal consiglio.
2. Nel caso che il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione, nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni, con le modalità di cui all'art. 30.

ART. 77

NOMINE E DESIGNAZIONI DI NON CONSIGLIERI

1. La nomina e la designazione di rappresentanti del Consiglio, non consiglieri comunali, negli organi degli enti, aziende, società ed istituzioni, sono regolate dalle norme del presente articolo.
2. Il sindaco, entro i dieci giorni successivi alla nomina della giunta, comunica:
 - ai capi gruppo consiliari;
 - all'organismo rappresentativo degli istituti di partecipazione popolare previsto dallo statuto e dall'apposito regolamento;l'elenco dei rappresentanti che il consiglio comunale deve eleggere in enti, aziende, società ed istituzioni.
3. Entro il termine perentorio di 10 giorni da tale comunicazione i soggetti indicati nel comma precedente possono far pervenire al sindaco le proposte di candidatura, alle quali si aggiungono quelle congiuntamente espresse dal sindaco stesso e dalla giunta. Ciascun soggetto esprime una sola candidatura per ogni persona da nominare o designare.
4. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - incarico per il quale viene avanzata la proposta;
 - dati anagrafici completi e residenza del candidato;

- titolo di studio;
 - curriculum professionale corredato da documentazione a dimostrazione delle specifiche competenze tecniche e professionali relative all'incarico;
 - elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte al momento della presentazione della proposta.
- Alla proposta di candidatura e' allegata la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato. Le proposte sono firmate dal responsabile del gruppo od organo proponente.
5. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature il sindaco costituisce e convoca una commissione composta dai presidenti delle commissioni consiliari permanenti e dal segretario comunale, presieduta dal presidente di commissione più anziano di età. La commissione esamina le documentazioni relative alle candidature ed esprime parere circa la loro regolarità sostanziale e la sussistenza dei requisiti generali dei candidati, rispetto all'incarico per il quale gli stessi vengono proposti.
 6. Il parere di corrispondenza dei requisiti espresso dalla commissione non è vincolante per il consiglio. Il parere negativo fondato sulla accertata non corrispondenza al vero dei dati contenuti nel curriculum o sulla esistenza di cause di incompatibilità, è vincolante.
 7. La commissione si pronuncia entro 8 giorni dal ricevimento degli atti.
 8. Il consiglio comunale e' convocato entro i 10 giorni successivi, con iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza ordinaria tutte le nomine e designazioni che devono essere effettuate nel corso della stessa. Le candidature presentate, la documentazione allegata ed il parere della commissione sono depositati insieme con gli schemi dei provvedimenti deliberativi di nomina da adottare. L'elenco dei candidati, con i pareri espressi dalla commissione, e' comunicato dal presidente ai consiglieri al momento della trattazione di ciascun provvedimento di nomina.
 9. La votazione avviene mediante scheda segreta, con le modalità di cui all'art. 68.
 10. Divenuta esecutiva la dichiarazione di nomina il sindaco ne da' comunicazione all'interessato, invitandolo a produrre, entro 10 giorni, una dichiarazione in carta libera, autenticata, contenente:
 - a) l'accettazione della carica alla quale e' stato nominato;
 - b) l'attestazione dell'assenza di motivi di incompatibilità con la stessa;
 - c) l'attestazione dell'inesistenza di conflitti d'interesse con l'incarico da assumere. Ricevuta la dichiarazione predetta il sindaco comunica la nomina all'ente interessato, trasmettendo gli copia della deliberazione.
 11. Coloro che sono stati nominati o designati dal consiglio a rappresentarlo, sono tenuti, nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dal consiglio stesso nei settori di competenza degli enti, aziende, società, istituzioni ed organizzazioni nelle quali sono stati chiamati ad operare.
 12. Quando ne sia fatta richiesta e comunque ogni anno, entro il 31 gennaio, coloro che sono stati nominati o designati dal consiglio sono tenuti ad inviare al sindaco una relazione dell'attività svolta, che viene comunicata alla giunta ed ai capi gruppo consiliari e depositata dal segretario comunale agli atti della seduta del consiglio comunale al cui ordine del giorno il sindaco, ove ne ravvisi la necessità, iscrive l'argomento, per consentirne la discussione.
 13. Per gli incarichi in corso al momento dell'insediamento del consiglio comunale, il sindaco da' del presente articolo almeno 90 giorni prima della scadenza.

ART. 78
DIMISSIONI - SURROGA

1. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per

- qualunque altra causa, il consiglio comunale provvede alla surroga, su proposta del sindaco, entro un mese dalla comunicazione della vacanza.
2. Nel formulare le proposte di cui ai commi precedenti il sindaco può tener conto delle candidature a suo tempo proposte per lo stesso incarico e sulle quali la commissione si esprime favorevolmente.
 3. Alla elezione per le nuove nomine si procede mediante scheda, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 64.

PARTE VII

RIPRESE AUDIO VIDEO DELLE ADUNANZE

E

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 79

RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ESEGUITE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

1. L'ente può effettuare, con mezzi e impianti propri, riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale con la sua contemporanea o successiva pubblicazione su pagine web gestite dall'Ente, informando adeguatamente il pubblico, i consiglieri presenti alle sedute, anche attraverso l'affissione di avvisi agli ingressi alla sala consiliare e nella sala stessa, della presenza delle telecamere dell'Ente in funzione, della ripresa di immagini in corso e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime.
2. Il Sindaco è tenuto ad informare i Consiglieri, anche attraverso l'affissione di avvisi nella sala consiliare, ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.
3. Il Sindaco può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale contestuale loro diffusione in diretta, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni riconducibili alle fattispecie di cui al comma 2.
4. Al fine di assicurare la sola ripresa di quanti partecipano ai lavori consiliari nello spazio loro riservato, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari dovranno essere sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né i rappresentanti della stampa né altri soggetti, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai seggi del Consiglio comunale.
5. Fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 art. 22 comma 1 lettera d) e comma 4.

ART. 80

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione del regolamento è data pubblicazione con l'esposizione di manifesti all'albo pretorio ed in luoghi pubblici.
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori dello statuto, che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale.

ART. 81

DIFFUSIONE

1. Copia del presente regolamento e' inviata dal sindaco ai consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del regolamento e' inviata ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il sindaco dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali il comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal consiglio, attualmente in carica.
